

## **MADE IN ITALY E PRODOTTI INTERAMENTE ITALIANI**

*Fiammetta Malagoli*

Il decreto legge 135 del 25 settembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2009, riguardante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, ha introdotto importanti novità in tema di "Made in Italy" e di prodotti "interamente italiani".

Innanzitutto, viene fornita la definizione di prodotto o di merce realizzati interamente in Italia, per tali intendendosi quei prodotti o quelle merci per i quali il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano. Tali prodotti e tali merci sono qualificabili come "Made in Italy".

Sarà il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa, a definire, attraverso uno o più decreti, le modalità di applicazione della nuova normativa.

Quindi i prodotti realizzati interamente in Italia, e rispettosi delle prescrizioni che i decreti ministeriali daranno, potranno fregiarsi della dicitura "Made in Italy" o dell'indicazione di produzione interamente italiana o di diciture del tipo "100% made in Italy", "100% Italia", "tutto italiano", ecc. sia nella comunicazione commerciale, sia sulle confezioni di vendita o direttamente sul prodotto o sulla merce.

L'utilizzo di una dicitura di vendita, che presenti il prodotto come realizzato interamente in Italia, in qualsiasi lingua o con qualsiasi modalità, anche attraverso segni o figure, tale da ingenerare nel consumatore l'erronea convinzione della realizzazione interamente in Italia, è punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'art. 517 del Codice Penale, aumentate di un terzo.

L'art. 517, intitolato "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci", punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro chiunque ponga in vendita o metta comunque in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. La sanzione prevista dalla nuova normativa inasprisce addirittura le pene contemplate dall'art. 517, rendendo rilevanti le conseguenze penali (si noti che la reclusione non è alternativa alla sanzione pecuniaria, ma la sanzione pecuniaria è complementare della reclusione).

Il decreto legge ha anche stabilito che costituisce indicazione fallace l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.

Chi contravvenga ai principi sopra esposti, verrà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000, sanzione che, in considerazione della sua elevata misura massima, costituisce un sicuro deterrente contro comportamenti illeciti.

Inoltre, la merce che fallacemente indichi una provenienza italiana verrà confiscata, a meno che il titolare o il licenziatario del marchio responsabili dell'illecito non appongano, a loro cura e spese, le corrette indicazioni previste sul prodotto, sulla confezione o sui documenti.

Le disposizioni previste dal decreto legge in tema di uso del marchio con modalità idonee ad indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull' origine sono applicabili già decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge (ossia il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta, come si diceva, il 25 settembre 2009), cioè dal 10 novembre 2009.  
Il decreto legge dovrà essere convertito in legge entro i sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

#### BOX NORMATIVO:

Art. 16 D.L. 25 settembre 2009, n. 135, Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee